

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ALESSANDRA ARCERI Presidente rel.

dott. PIETRO IOVINO Giudice

dott. CINZIA GAMBERINI Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10672/2020** promossa da:

**X**, con il patrocinio dell'avv. ...(C.F. \*\*\*) e dell'avv. ...(C.F. \*\*\*) VIA ...40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA ..40124 BOLOGNA presso i difensori

ATTRICE

**contro**

**Y** con il patrocinio dell'avv. ...(C.F. \*\*\*) e dell'avv. ...(C.F. \*\*\*) VIA ...40123 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ...40123 BOLOGNA presso i ridetti difensori

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

**Per parte attrice:**

IN VIA PRINCIPALE:

- si chiede che la Sig.ra X venga dichiarata unica erede e, in quanto legittimaria, e soprattutto perché destinata dalla *de cuius* con tre testamenti successivi a quello pubblicato dal Sig. Y ;
- correlativamente, se e come nel caso dare disposizioni al conservatore dei registri immobiliari perché provveda a trasferire la proprietà del bene attualmente risultante intestato al Sig. Y alla Sig.ra X ;
- si ordini la restituzione di quanto percepito a titolo di canone di locazione relativo al contratto stipulato con il Sig. S. ;
- che venga imposto al Sig. Y la restituzione delle somme eventualmente percepite, e/o sottratte dal conto corrente della *de cuius*;
- che venga dichiarato nullo il contratto di locazione stipulato dal Sig. Y con il Sig. S. , e/o che il suddetto contratto venga intestato alla Sig.ra X .

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede l'escussione del teste Notaio ALBERTO BULDINI sul seguente capitolo:
- 1. "Vero che successivamente alla pubblicazione dei testamenti in possesso della Sig.ra X ha informato il Sig. Y della vicenda?"
- Al momento non si ritiene di indicare ulteriori capitoli di prova, in quanto documentalmente le prove sono *in re ipsa*.

**Per parte convenuta:**

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta infondata la domanda e *contrariis rejectis*:

**nel merito e in via principale:** rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;

**in via riconvenzionale:** dichiarare la Sig.ra X indegna alla successione della Sig.ra V.;

**in via riconvenzionale subordinata:** accertare che i tre testamenti olografi, di cui i primi due datati 26/07/2013 e 17/03/2014, nonché il terzo successivo (a conferma del precedente) datato 04/05/2014, sono stati carpiti con dolo;

**per l'effetto:** dichiarare l'annullabilità dei tre predetti testamenti e la conseguente indegnità a succedere della Sig.ra X alla successione *ex art. 463 c.c.*, con conseguente decadenza dai suoi diritti successorii e condannarla alla restituzione di tutti i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti *ex art. 646 c.c.*;

**in ulteriore via subordinata:** qualora non si dovesse ritenere sussistente il dolo così come previsto *ex art. 646 c.c.* accertare che i tre testamenti olografi siano stati redatti in condizioni di salute minorate e, per gli effetti, annullarli considerata l'incapacità di agire della Sig.ra V. al momento della redazione degli stessi;

**sempre in via riconvenzionale:** condannare la Sig.ra X alla restituzione delle somme indebitamente sottratte dal conto della Sig.ra V. che ammontano ad € 20.670,64 così come ripartite in atti;

**in estremo subordinata:** nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attrice sia riconosciuta erede legittimaria, si chiede comunque di poter computare quanto già indebitamente prelevato dalla Sig.ra X dai beni della Sig.ra V. nel *relictum* della *de cuius* ai fini del soddisfacimento della quota di legittima ad essa spettante;

**in ogni caso:** con vittoria di spese, compenso professionale *ex D.M. Giustizia n. 55/2014* ed accessori di legge a carico della parte attrice soccombente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si richiede ad ammettersi a prova contraria, sui capitoli di controparte, i seguenti tesi:

1. Avv. \*\*\*;
2. Sig.ra \*\*\*;

3. Sig. \*\*\*;
4. Dott.ssa \*\*\*;
5. Sig.ra \*\*\*;

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni documentali, formulazione di capitoli di prova e indicazione mezzi di prova anche contraria nei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, X, premettendo che in data 5 luglio 2019 era deceduta la madre V., conveniva in giudizio il figlio Y, per sentire dichiarare la sua qualità di unica erede della madre in virtù dei tre testamenti olografi successivi a quello datato 3 maggio 2000 e pubblicato in data 16 luglio 2019 alla presenza di quattro testimoni innanzi al notaio BULDINI, con cui la *de cuius* aveva istituito quale unico erede il nipote odierno convenuto.

L'attrice esponeva, invero, che successivamente alla pubblicazione di detto testamento, aveva rinvenuto presso la casa della defunta madre tre ulteriori testamenti olografi vergati dalla *de cuius* e recanti data successiva a quello pubblicato. Rilevava quindi la presenza di quattro testamenti totali, e cioè il testamento pubblicato ad istanza del convenuto e datato 3 maggio 2000; il testamento sottoscritto in data 26 luglio 2013, con il quale la *de cuius* revocava ogni testamento precedente e designava come unica erede la figlia; il testamento sottoscritto in data 17 marzo 2014, con il quale la *de cuius* nominava la figlia quale unica erede; ed infine il testamento sottoscritto in data 4 maggio 2014, con il quale la *de cuius* confermava quanto disposto nel precedente testamento, pubblicati, ad istanza di essa attrice, per atto a ministero notaio dr. ...in data 30 luglio 2019.

Rilevava, poi, come i testamenti successivi in suo possesso fossero validi e come le disposizioni in essi contenute, nella parte in cui la designavano unico erede, andassero ad inficiare, per incompatibilità manifesta, oltre che per revoca espressa, quelle del testamento, precedente, a favore del figlio Y, ai sensi degli artt. 680 e 682 c.c.

Rilevava, poi, che in data 30 agosto 2019, il convenuto aveva provveduto, "*ingiustificatamente e in maniera forzata*" (pagina 2 atto di citazione) ad intestarsi l'immobile di via Lodovico Berti n. 20, facente parte del compendio ereditario della *de cuius*, ed aveva altresì stipulato un contratto di locazione, relativo al predetto immobile, con S.. Di contro, egli non aveva neppure contribuito alle spese funerarie della nonna, che ella attrice aveva sostenuto per intero, del pari prestando fideiussione relativamente al pagamento dei canoni al soggiorno presso la struttura Casa Residenza S., presso cui la *de cuius* era stata ricoverata. Il Y, al contrario, non aveva mai contribuito a sostenere economicamente le ingenti spese delle quali la *de cuius* necessitava.

L'attrice, pertanto, chiedeva affermarsi, previa pronuncia di revocazione del testamento a favore del convenuto, la sua qualità di erede legittima della madre e l'attribuzione in proprietà esclusiva dei beni facenti parte del compendio ereditario; la dichiarazione di responsabilità del convenuto per essersi appropriato dolosamente dei beni dell'ava materna nonostante le intimazioni ricevute, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni morali e materiali, anche *ex art. 2043 c.c.*; chiedeva ancora la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente prelevate

dal conto corrente intestato alla *de cuius* e di quanto percepito a titolo di canoni in relazione al summenzionato contratto di locazione, stipulato indebitamente; nonché la dichiarazione di nullità e/o inesistenza di quest'ultimo contratto.

Nel giudizio così radicato, si costituiva Y, il quale, contestando integralmente quanto affermato da parte attrice, esponeva che i testamenti dalla predetta prodotti a sostegno della richiesta di revocazione *ex art. 680-682 c.c.* di quello che l'aveva istituito erede di V. fossero stati carpiti da X con dolo, approfittando delle minorate condizioni psicofisiche della *de cuius*.

Dette condizioni, invero, erano peggiorate in modo significativo a seguito di alcuni malanni dall'anno 2010, "*tanto da determinare nella stessa una vera e propria condizione di minorata capacità di intendere e di volere*", come accertato nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 17644/2014 dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica, dr. ... (doc. n. 4 di parte convenuta).

In particolare, il predetto perito riferiva come, a partire almeno dal 2010, il complesso degli elementi emersi permetteva di evidenziare "*l'esistenza di una area specifica di vulnerabilità e fragilità psichica e relazionale, riferibile ad un deficit cognitivo ancora lieve*" e almeno dal 2013 "*un peggioramento della situazione, tanto che il deterioramento cognitivo assume(va) un grado moderato*".

In detto procedimento, che vedeva X indagata per il reato di cui all'art. 643 c.p. in relazione alla procura generale di cui l'aveva investita V. in data 27 ottobre 2013 (doc. n. 5), poi revocata dalla mandante per giusta causa in data 27 maggio 2014 (doc. n. 12 di parte convenuta), il G.I.P. dr. PANZA, pur archiviando il procedimento in data 22 agosto 2014, non di meno espressamente riteneva configurabile il reato in contestazione, per aver approfittato la X delle precarie condizioni psicofisiche della madre, al fine di indurla a compiere atti di disposizione patrimoniale; tuttavia, il G.I.P. escludeva di poter procedere, ricorrendo la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. (doc. n. 13 di parte convenuta).

Si accertava, in quella sede, che la X aveva posto in essere una serie di condotte dolose profittando delle condizioni di minorata capacità della madre, ed in particolare:

- in data 27 ottobre 2013, l'attrice faceva sottoscrivere alla madre una procura generale irrevocabile per l'amministrazione dei propri beni, in forza della quale cointestava il conto bancario della predetta e sottraeva dal medesimo, tra aprile e maggio 2014, con prelevamenti in rapida sequenza, praticamente tutto il denaro in esso contenuto (doc. n. 6 convenuto). Denaro solo in minima parte restituito, ovvero per soli € 8.132, a seguito dei solleciti dell'amministratore di sostegno (doc. n. 10 b convenuto);
- sempre sulla base della ridetta procura, l'attrice deviava il rateo pensionistico della *de cuius* verso un conto corrente intestato unicamente a se stessa (doc. n. 19), da maggio 2014 interrompeva il pagamento delle rette dell'Ente Morale Sant' e Santa Caterina e chiedeva la revoca della fideiussione prestata a garanzia del pagamento delle rette (doc. n. 9 convenuto);
- sempre sulla base della stessa procura, tentava unilateralmente di vendere la casa di proprietà della madre (doc. n. 11 convenuto);
- aveva spostato la madre, unilateralmente, dalla RSA "I Platani" presso altra casa di cura, all'inizio del 2014, non dandone notizia al Y e sottraendo alla madre la carta di identità.

Costringendo il Y ad accompagnare la nonna in Comune per il rifacimento del documento (doc. n. 15).

In tesi di parte convenuta, pertanto, i tre testamenti olografi, datati 26 luglio 2013, 17 marzo 2014 e 4 maggio 2014, essendo stati sottoscritti esattamente nell'arco temporale nel quale era stato accertato un peggioramento della situazione clinica che ha visto il *deficit* diventare "*moderato*", erano il frutto di condotte profittatrici poste in essere dall'attrice nei confronti della *de cuius*.

Evidenziatesi specialmente in quanto la X si era occupata della madre esclusivamente nel periodo in cui vi aveva interesse, per poi abbandonarla completamente a sé stessa durante le indagini a suo carico per il reato citato, periodo in cui si mostrava non collaborante con l'amministratore di sostegno, non accedendo alle richieste, da parte di costui, di restituzione del denaro sottratto alla madre.

Di tali condotte si rinveniva riscontro anche nelle relazioni del personale della Casa di Cura dove l'anziana era ricoverata: infatti in data 5 luglio 2013, la Dott.ssa BEGHELLI e l'assistente sociale BLANARU esortavano gli operatori a sottrarsi a qualsiasi richiesta mossa dalla figlia di convincere la madre a firmare assegni o altro (doc. n. 16 di parte convenuta).

Era evidente, a parere del convenuto, la precisa volontà della *de cuius* di escludere la figlia dall'asse ereditario: infatti i rapporti tra loro erano sempre stati altamente conflittuali, come dimostrato dagli appunti vergati da X a commento della decisione materna di lasciare ogni cosa al nipote dopo la sua morte; dalla accorata rivendicazione, da parte dell'ava materna, nei confronti della X, dell'alloggio sito in via Berti n. 20, che ella aveva comunque tentato, perveracamente, di gestire a proprio profitto, e poi di vendere sfruttando la procura ottenuta, come dimostrato dai documenti prodotti.

Y, pertanto, in via riconvenzionale, domandava l'annullamento dei tre testamenti olografi summenzionati, per averli X, di cui chiedeva dichiararsi l'indegnità a succedere, carpite con dolo, profittando delle minorate capacità di difesa ed intellettive della testatrice, ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c.

Il convenuto, infine, domandava la restituzione della cifra di € 20.760,64, al netto degli interessi maturati, dovuta da parte attrice in ragione dei calcoli analiticamente esposti alle pagine 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta.

Senza alcuna attività istruttoria, trattandosi di causa suscettibile d'essere decisa sulla scorta della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa viene ora in decisione.

Alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritiene il Collegio che possa esser accolta la domanda riconvenzionale di Y, diretta ad accertare l'avvenuta dolosa captazione, da parte di X dei testamenti olografi con i quali la madre V., in periodo in cui certamente le proprie condizioni psico-fisiche non le consentivano di frapporre valide difese, l'ha istituita erede delle proprie sostanze, revocando le precedenti disposizioni testamentarie a favore del nipote Y.

Soccorrono, a tal fine, plurimi e concordanti elementi presuntivi, che suffragano ampiamente l'assunto, sostenuto dal convenuto, secondo cui il riavvicinamento di X all'anziana madre, avvenuto negli anni 2013 e 2014, dopo annosi ed accesi contrasti, fu motivato unicamente dal fine

di trarre profitto dalle sue condizioni di minorazione psico-fisica, inducendola a modificare le proprie precedenti disposizioni di ultima volontà ed appropriandosi di ogni avere della stessa.

Si rammenta, al proposito, che come stabilito da giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. II, 18935/2017) "*l'art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. Lo stesso art. 2729 c.c. si cura di precisare come debba manifestarsi la prudenza del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano **gravi, precise e concordanti***", fermo restando che il Giudice, nel valutare gli elementi indiziari, deve considerare solo quelli che rivestano i caratteri della precisione e della gravità e presentino quindi una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, nonché scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza. Chiarisce al riguardo la Corte: "*Successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi*".

Tanto premesso, occorre rilevare che l'attività captatoria posta in essere da X nei riguardi della propria anziana madre, per indurla a testare a proprio favore, può essere indotta, alla luce di una inferenza di tipo probabilistico di grado assai elevato, dagli elementi tutti raccolti nel processo.

Innanzitutto è documentato, grazie a quanto appurato dal perito dr...., incaricato in seno al citato procedimento penale, che V. versava, all'epoca in cui ebbe a redigere le tre schede testamentarie qui azionate dalla figlia, in uno stato di ridotta capacità critica e volitiva, tanto dall'essere facilmente suggestionabile ed influenzabile, così come ritiene la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale è sufficiente, affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 643 c.p., che la condizione del soggetto vittima di circonvenzione, non necessariamente integrante l'incapacità totale di intendere e di volere di cui all'art. 428 c.c., sia comunque qualificabile di "fragilità psichica", derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di patologie neurologiche o psichiatriche, anche connesse a tali fattori o dipendenti da anomale dinamiche relazionali, che consenta all'altrui opera di privare il soggetto del proprio personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (Cfr. Cass. 19 maggio 2016, n. 10329; Cass. 15 gennaio 2020 n. 517).

E' provato, inoltre, che tale stato fisiopsichico, ai sensi dell'art. 624 c.c., ha reso possibile alla figlia non soltanto l'esercitare sulla madre pressioni o darle consigli, ma di suggestionarla ed indurla, con l'inganno, a manifestare una volontà di contenuto completamente differente rispetto a quella che avrebbe, altrimenti, manifestato spontaneamente (*ex multis* Cass. Civ. 28 febbraio 2018, n. 4653; Cass. Civ. 14 giugno 2001, n. 8047; Cass. Civ. 28 maggio 2008, n. 14011).

In tal senso, può senz'altro valorizzarsi una serie di circostanze di fatto concordanti:

innanzi tutto, dopo anni di accesi conflitti, X riusciva a farsi rilasciare dalla madre (che in passato aveva perfino incaricato legali di agire nei riguardi della figlia affinché liberasse il proprio immobile in via Berti, ed aveva mostrato netta predilezione nei riguardi del nipote, redigendo scheda

testamentaria che non contemplava la X) una procura generale con la quale, immediatamente, provvedeva ad appropriarsi di tutti i risparmi della stessa ed a dirottare sul proprio conto anche i ratei pensionistici;

il presunto riavvicinamento "affettivo" alla madre, nel corso dei pochi mesi che spaziano tra la fine dell'anno 2013 e la metà dell'anno 2014, era evidentemente strumentale a sottrarre costei dalla possibilità di interazione con il nipote (in tal senso deve leggersi il trasferimento dell'anziana presso altra struttura, senza farlo sapere al Y) ed a tentare, indisturbata, di utilizzare la ridetta procura per tentare di alienare l'immobile di proprietà della madre, nella acquisita qualità di sua procuratrice (doc. n. 11 convenuto);

una volta insorta la reazione del Y, che la denunciava, la X interrompeva immediatamente ogni atteggiamento di cura e dedizione verso la madre, evidentemente ben consapevole dei tre testamenti, di identico contenuto, che la stessa aveva già vergato in proprio favore.

Infatti interrompeva il pagamento delle rette della casa di riposo dove l'anziana madre era ricoverata, dichiarando l'intenzione di revocare la fideiussione prestata, e rifiutava tenacemente la restituzione delle somme che, mediante la procura poi revocata, era riuscita a "dirottare" a proprio favore, somme ad oggi non ancora restituite se non in minima parte.

Indubitabile, quindi, che il tardivo riavvicinamento era strumentale all'ottenimento di tali risultati, come dimostra il repentino riallontanamento una volta perseguito lo scopo di convincimento della madre, ottenuto mediante il ripristino di un rapporto ormai squilibrato per la ridotta capacità critica e di autodifesa che è dato accreditare alla V. in quel periodo (cfr. il reato di cui all'art. 643 c.p., infatti, può essere configurato "in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima": Cass. pen., n. 28907/2014).

A tale proposito, è bene fare un inciso sottolineando che, a mente della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di pressioni ed attività decettiva ai danni del soggetto circonvenibile ben può dimostrarsi anche sulla scorta del "contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate" (Cass. Civ., sez. II, 5 gennaio 2011, n. 230); ancora più chiara ed esaustiva è la motivazione di Cass. n. 12113 del 13 novembre 1991, che ha così testualmente affermato: "Ora è pur vero che, nel caso del testamento, l'idoneità del dolo a influire sulle determinazioni del testatore deve essere valutata con maggiore e con specifico riferimento al concreto soggetto passivo, sia per la particolare natura del negozio da lui compiuto, sia perché, più facilmente, nel momento di compierlo, egli può risultare incline a subire l'altrui suggestione a causa di condizioni di salute e di spirito anormali (sentenza 11 agosto 1982 n. 4561), e inoltre che, poiché la prova di un'attività captatrice della volontà del testatore non può aversi normalmente in via diretta, la stessa può desumersi da comportamenti, atti, successione di eventi altrimenti non comprensibili e del testatore e di coloro che dalla frode vengono a trarre beneficio (sentenza 18 agosto 1981 n. 4939)".

Orbene, nel caso di specie, a ulteriore sostegno della circonvenibilità (ed effettiva circonvenzione) della testatrice negli anni 2013 e 2014, rileva la circostanza che i tre testamenti impugnati, redatti peraltro a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, presentino tutti il medesimo contenuto, ossia

l'istituzione di X quale erede universale. È evidente che un soggetto nel pieno possesso delle facoltà psichiche si sarebbe limitato ad esprimere la propria volontà con un unico testamento.

Significativo poi rilevare che dalle indagini eseguite dalla Stazione Carabinieri Bologna "Mazzini", e a riprova della scemata capacità di reazione alle pressioni e alle manovre poste in essere dalla figlia, risulta che la V., interrogata in data 14 luglio 2015 presso la Casa di Riposo Sant' e Santa Caterina, riferiva: *"a distanza di tempo non ricordo ma ho dato la procura a mia figlia in buona fede, sicuramente all'epoca dei fatti l'ho fatto senza nessuna costrizione ma semplicemente perché si trattava della mia unica figlia (...). Non ricordo di aver revocato la procura a mia figlia ma se dagli atti risulta la mia firma vuol dire che avevo intenzione di farlo"*; per quanto poi concerne l'epoca in cui la V. ebbe a redigere i tre testamenti ora azionati dalla X, altrettanto significative sono le considerazioni espresse dal dr...., il quale nel proprio elaborato, redatto in seno al citato procedimento penale (indubbiamente utilizzabile quale prova atipica nella presente sede: cfr. *ex multis* Cass. Civ., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384; Cass. Civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714; Cass. Civ., sez. trib., 6 febbraio 2009, n. 2904; Cass. Civ., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28855), sottolinea che, quanto meno a partire dal 2010, esisteva in V. *"una area specifica di vulnerabilità e fragilità psichica e relazionale, riferibile ad un deficit cognitivo ancora lieve, che l'ha esposta a situazioni per lei potenzialmente ingestibili in maniera adeguata e adattiva sul piano del funzionamento socio-relazionale (pagina 12); inoltre, almeno dal 2013, i sanitari che avevano in cura la de cuius le diagnosticavano "un peggioramento della situazione tanto che il deterioramento cognitivo assume[va] un grado moderato associato ad encefalopatia vascolare cronica sottocorticale, con sintomi psichici e disturbi comportamentali" (ibidem). Detto declino cognitivo moderato "eccede[va] la senilità fisiologica per sconfinare in una dimensione patologica" (pagina 13 dell'elaborato peritale). Infine, sebbene alla data della perizia ...(5 agosto 2016) si esprimeva a proposito di ... "un quadro caratterizzato da demenza conclamata" (pagina 14), il perito non di meno specificava che "Tale quadro clinico era già in essere, sia pure in forma meno pervasiva ed evidente, al momento degli atti dispositivi, nel 2013 e nel 2014, così come si evince dalla ricostruzione documentale" (pagina 15) ed aggiungeva che "Appare oltremodo evidente, sulla base di quanto sopra argomentato, che all'epoca in cui la signora V. risulta avere effettuato le azioni di disposizione di procura sia nei confronti della figlia che del nipote non fosse in possesso di adeguate risorse in termini di capacità di riflessione, prospettazione e infine volizione in materia patrimoniale, ma versasse invece in condizioni di minorata difesa, e fosse soggetto ampiamente circonvenibile" (pagina 22 elaborato...).*

Detto stato era chiaramente, così come si richiede per la configurabilità del reato di cui all'art. 643 c.p., *"percepibile da terze persone che avessero intrattenuto con lei rapporti consolidati e continuativi, indipendentemente da competenze di natura psicologica o psichiatrica" (pagina 22 della perizia).*

In seguito, proprio sulla scorta di tali emergenze, il GIP dott. PANZA disponeva l'archiviazione del citato procedimento penale, *"non emergendo, dalla querela sporta da V., una condotta dell'indagata X, figlia della V., integrante violenza fisica o morale"*, rilevando però al contempo che la medesima integrasse invece *"una condotta di profittamento delle precarie condizioni psicofisiche della stessa V., per indurla a compiere atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli, rilevante ai sensi dell'art. 643 c.p., reato in relazione al quale, tuttavia, ricorre la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p." (come si legge nel decreto di archiviazione medesimo).*

Sussistono quindi gravi, precisi e concordanti elementi indiziari per affermare che le tre schede testamentarie a favore di X siano state da costei carpite con dolo nei riguardi di V., approfittando delle sue minorate capacità di critica ed autodeterminazione, di cui la stessa ha profittato, secondo lo schema del reato di cui all'art. 643 c.p.

In dipendenza di ciò, va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, di annullamento delle schede testamentarie ottenute mediante condotte integranti astrattamente gli estremi di tale reato e va dichiarata l'indegnità a succedere di parte attrice, essendo la redazione dei tre testamenti olografi impugnati, come sopra ampiamente esposto, frutto di dolo ai sensi dell'art. 463 numero 4 c.c.

A mente di detta disposizione di legge, infatti, è escluso dalla successione come indegno "*chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita*".

Preme altresì evidenziare che mentre legittimato attivo a far valere la suddetta domanda è chiunque vi abbia un interesse di natura patrimoniale (in proposito Cass. Civ., sez. III, 21 giugno 1993, n. 6859; Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2018, n. 6747), come è indubbiamente il Y, legittimato passivo è solo colui che abbia accettato l'eredità ovvero che non abbia rinunciato al legato.

Orbene, nel caso di specie X, mediante azione di petizione dell'eredità, ha mostrato chiaramente di intendere accettare quest'ultima, sicché la domanda di indegnità a succedere nei suoi confronti può ben farsi valere ed essere accolta.

Con riferimento, infine, alla domanda pure svolta in via riconvenzionale da Y, va da sé che è fondata la richiesta di costui, in qualità di erede di V., di ottenere la restituzione da parte di X delle somme da costei indebitamente incassate, al netto di quelle restituite e di quelle anticipate per le esequie funerarie di V., per un totale netto di € 20.760,74, somma sulla quale sono dovuti gli interessi in misura legale, in funzione corrispettiva, dalla data della domanda e fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per le quattro fasi, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e considerando la causa di valore indeterminabile elevato.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità dei testamenti olografi 26 luglio 2013, 17 marzo 2014, e 4 maggio 2014 pubblicati per atto a ministero notaio dr. ...in data 30 luglio 2019, rep. n. 5678, racc. n. 3907, con ogni conseguente effetto di legge;
- accerta e dichiara l'indegnità a succedere, ex art.463 n. 4 c.c., dell'attrice X, in relazione alla successione della propria madre ...nata a Ostellato (FE) il 4 gennaio 1925, con ultimo domicilio a Bologna, Via..., deceduta a Bologna il 5 luglio 2019;
- dichiara tenuta e condanna X alla restituzione in favore di Y, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 20.760,74 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- dichiara tenuta e condanna X al pagamento in favore di Y delle spese di lite, che liquida in € 13.430, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Bologna, 10 marzo 2022

Il Presidente Relatore estensore

Dott. ALESSANDRA ARCERI

Pubblicata 16/03/022